

## COMUNE DI ORIO LITTA

C.C. N° 46 DEL 29.12.2014

OGGETTO: APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE QUADRO PER LA GESTIONE  
IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI FONDAMENTALI TRA I  
COMUNI DI LIVRAGA – ORIO LITTA ED OSPEDALETTO LODIGIANO

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza **straordinaria** di prima convocazione - seduta pubblica

L'anno DUEMILAQUATTORDICI addì VENTINOVE del mese di DICEMBRE alle ore 21,00 nella Residenza Municipale, con inviti diramati in data 22/12/2014, si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello, risultano:

|                                   | Presenti | Assenti |
|-----------------------------------|----------|---------|
| <b>1 – CAPPELLETTI PIER LUIGI</b> | <b>X</b> |         |
| <b>2 – PISATI DARIO</b>           | <b>X</b> |         |
| <b>3 – SESINI ANGELO MARIA</b>    | <b>X</b> |         |
| <b>4 – MANNA MATTIA</b>           | <b>X</b> |         |
| <b>5 – ZANELETTI GIULIANO</b>     | <b>X</b> |         |
| <b>6 - GRAZZANI ALBERTO</b>       | <b>X</b> |         |
| <b>7 – RIBOLINI ANDREA</b>        | <b>X</b> |         |
| <b>8 – DONATI FABIO</b>           | <b>X</b> |         |
| <b>9 – FRUSTACE VINCENZO</b>      | <b>X</b> |         |
| <b>10 – OLIVARI VANESSA</b>       | <b>X</b> |         |
| <b>11 – GABBA GIANFRANCO</b>      | <b>X</b> |         |

Partecipa all'adunanza la Dott.ssa Schillaci Maria Rosa - Segretario Comunale Capo. Il Dott. Cappelletti Pier Luigi nella sua veste di Sindaco e Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza.

PUBBLICATA SUL SITO INFORMATICO DELL'ENTE

Ai sensi dell'art. 32 comma 1 della Legge n. 69/2009

DAL \_\_\_\_\_ AL \_\_\_\_\_

ADDI' \_\_\_\_\_ IL MESSO

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Viste le disposizioni di cui all'art. 14 commi da 25 a 31-*quater* del D.L. n. 78/2010 convertito nella legge n. 122/2010, come successivamente modificato e integrato dall'art. 19 del D.L. n. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012 che prevedono l'obbligo per i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti ovvero 3.000 se appartenenti o appartenuti a Comunità Montane di esercitare in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione, le funzioni fondamentali dei Comuni di cui al comma 27 dell'art. 14 della legge n. 122/2010 e s.m.i;

Considerato che:

- l'art. 14, comma 27, del D.L. n. 78/2010, come sostituito dall'art. 19 del D.L. n. 95/2012 definisce le funzioni fondamentali dei comuni;
- l'art. 14, comma 31-*bis*, del citato D.L. n. 78/2010, inserito dall'art. 19 del D.L. n. 95/2012, dispone la durata almeno triennale delle convenzioni che disciplinano l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui sopra;
- lo stesso articolo 14, comma 31-*bis*, modificato da ultimo dall'art. 1, comma 530, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 dispone che entro il 1° gennaio 2013 i comuni devono gestire in forma associata almeno tre funzioni fondamentali tra quelle indicate nel comma 27 dello stesso articolo, entro il 30 giugno ulteriori tre funzioni fondamentali ed entro il 31 dicembre 2014 le restanti funzioni fondamentali;
- l'art. 14, comma 31-*quater*, del citato D.L. n. 78/2010 e s.m.i. dispone l'intervento sostitutivo del Prefetto nel caso in cui il comune non si attivi;

Evidenziato che:

- le funzioni fondamentali che la vigente normativa impone di gestire in forma associata sono le seguenti:
  - a) *organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;*
  - b) *organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;*
  - c) *catasto ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;*
  - d) *la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovra comunale;*
  - e) *attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;*
  - f) *l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;*
  - g) *progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione della relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'art. 118, quarto comma, della costituzione;*
  - h) *edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;*
  - i) *polizia municipale e polizia amministrativa locale;*
  - j) *in servizi in materia statistica.*
- tra quelle sopra indicate le funzioni di cui alle lettere C), E) e I) sono già esercitate in forma associata dal 1° gennaio 2013 con i comuni di Casalpusterlengo, Ospedaletto Lodigiano, Senna

Lodigiana, Somaglia, Livraga in forza delle convenzioni approvate con deliberazioni del Consiglio comunale n. 44 e n. 45 del 27 dicembre 2012, esecutive ai sensi di legge

- il comma 31 dell'art. 14 del citato D.L. n. 78/2010 prevede che il limite demografico minimo delle unioni e convenzioni è fissato in 10.000 abitanti, ovvero in 3.000 se i comuni appartengono o sono appartenuti a comunità montane, salvi il diverso limite demografico ed eventuali deroghe in ragione di particolari condizioni territoriali individuati dalla regione;
- la Regione Lombardia con la circolare n. 8 del 22 ottobre 2014 pubblicata sul Bollettino Ufficiale serie ordinaria n. 43 del 24 ottobre 2014 ha previsto che l'insieme dei comuni che esercita le funzioni fondamentali in forma associata mediante la forma associativa della convenzione deve raggiungere il limite demografico minimo pari a 5.000 abitanti, a 3.000 in caso di comuni appartenenti o appartenuti a Comunità Montane, o pari al quadruplo del numero degli abitanti del comune demograficamente più piccolo tra quelli associati;
- i Comuni di Orio Litta – Livraga e Ospedaletto Lodigiano alla data del 31 dicembre 2009 avevano rispettivamente una popolazione di 2019 abitanti, di 2610 abitanti, di 1870 abitanti;

Visto l'art. 30 del decreto legislativo n. 267/2000 che dispone che gli enti locali al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati possono stipulare tra loro apposite convenzioni con le quali vengono definiti i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;

Evidenziato che i Sindaci dei comuni di Livraga – Orio Litta e Ospedaletto Lodigiano hanno ravvisato l'opportunità di convenzionarsi per la gestione in forma associata di tutte le rimanenti funzioni fondamentali;

Visto l'allegato schema di convenzione che individua il seguente modello organizzativo di gestione associata delle funzioni:

- a) si prevede l'approvazione di una convenzione generale per la gestione associata delle funzioni con l'allegato B recante "Norme di organizzazione e funzionamento dell'ufficio comune costituito per la gestione associata delle funzioni fondamentali da parte dei Comuni di Livraga – Orio Litta – Ospedaletto Lodigiano;
- b) è prevista la costituzione di uffici comuni per la gestione delle funzioni fondamentali associate;
- c) si continua ad assicurare l'autonomia di spesa degli enti essendo condivise solo le spese del personale e quelle strettamente attinenti all'esercizio associato delle funzioni;

Dato atto che l'esercizio in forma associata delle suddette funzioni fondamentali è teso ad un effettivo miglioramento gestionale con un'ottimizzazione dell'impiego delle risorse umane, economico-finanziarie e strumentali dei Comuni conferenti nella gestione associata;

Rilevato che la gestione associata delle funzioni fondamentali può facilitare la costituzione di una *governance* locale orientata al miglioramento complessivo delle attività amministrative di esercizio delle funzioni e della qualità dei relativi servizi erogati, realizzando economie di scala a beneficio di tutti gli Enti associati e delle relative Comunità, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e del patto di stabilità interno;

Ritenuto di dover perseguire la gestione associata delle funzioni fondamentali per quanto sopra evidenziato, posto che la consistenza demografica complessiva del bacino territoriale gestionale, pari ad 6499 abitanti alla data del 31 dicembre 2009, oltre ad essere pienamente conforme alla normativa vigente, risulta adeguata per la riuscita di una gestione pubblica ottimale, inquadrata in un piano di azione comune basato su un vincolante patto di convergenza condiviso dalle Amministrazioni interessate;

Visto il D.M. settembre 2013 con il quale sono stati determinati i contenuti e le modalità delle attestazioni dei comuni comprovanti il conseguimento di significativi livelli di efficacia ed efficienza nella gestione associata delle funzioni, nel quale si prevede, fra l'altro, che i dati desunti dalla contabilità finanziaria dovranno dimostrare, al termine del triennio di osservazione, un risparmio complessivo di spesa corrente degli enti convenzionati di almeno il 5 % rispetto alle spese sostenute nell'esercizio finanziario precedente alla gestione associata mediante convenzione con l'esclusione delle entrate correnti per contributi di amministrazioni pubbliche aventi destinazione finalizzata al finanziamento di funzioni comunali e delle entrate per rimborsi all'ente per le spese gestite in convenzione e di quelle riferite a servizi precedentemente non attivati;

Vista l'allegata bozza di convenzione per la gestione associata delle rimanenti funzioni fondamentali;

Visto l'art. 42 del d.lgs. n. 267/2000 in materia di competenza dei consigli comunali;

Attesa la competenza del Consiglio comunale a deliberare in materia;

Acquisito il parere sulla regolarità tecnica e contabile del presente atto ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 14-*bis*, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sentita la relazione del Sindaco: "Si tratta di un passaggio epocale, una vera e propria rivoluzione. In Lombardia sono obbligati a provvedere alla gestione associata i Comuni al di sotto di 5.000 abitanti, contrariamente a tutte le altre Regioni. L'idea di Casalpusterlengo era quella di creare un bacino di 30.000 abitanti anche per poter ottenere degli interventi Regionali, dei benefici. Ciò a livello attuativo si è rivelato molto difficoltoso, soprattutto per il problema del personale. Le difficoltà ci sono, in altri Comuni c'è un maggior numero di dipendenti, in tre anni bisognerà diminuire le spese del 5%. Con la gestione associata della Polizia Locale ogni Comune ha speso qualcosa in più, con la gestione associata delle altre funzioni speriamo di avere dei risparmi. Purtroppo la grande politica invece di diminuirsi gli emolumenti, parte dal basso, diminuendo il numero dei Consiglieri e degli Assessori ed adesso anche del personale delle posizioni organizzative, il tutto per ridurre, questo è l'obiettivo, i Comuni piccoli. Forse in prospettiva è una scelta razionale, ma che va a limitare il lavoro volontario che molti Amministratori fanno. Con la riduzione degli Assessori vengono meno due Assessori, non c'è un grande risparmio. Finché si corrisponderanno 12.000,00 € al mese ai Consiglieri Regionali, finché ci saranno questi emolumenti per gente che ha lo 0% di responsabilità, non si andrà bene";

Il Consigliere Comunale Gianfranco Gabba: "Ho ascoltato il Sindaco, ho letto anche la lettera che il Sindaco Cappelletti ha spedito al Prefetto, tornando a noi, chiedo quanto ci costerà la gestione associata?" Fa poi presente che non gli è stato consegnato l'allegato A) alla convenzione;

Il Sindaco fa presente che l'Allegato A) contiene l'elenco delle funzioni da convenzionarsi tutte le fondamentali più lo stato civile – servizi anagrafici ed elettorali;

Il Consigliere Comunale Gianfranco Gabba chiede ulteriori chiarimenti domandando soprattutto se l'Amministrazione intende in futuro approvare il convenzionamento anche delle tre funzioni attualmente convenzionate con Casalpusterlengo;

Il Sindaco precisa che ci sarà un'innovazione normativa sulla vigilanza e che quindi poi si valuterà;

Il Consigliere Comunale Gianfranco Gabba: "Certo dire alla gente che le funzioni vengono svolte a Casalpusterlengo è diverso dal dire esse vengono svolte a Livraga od Ospedaletto. Esprimiamo voto favorevole a questa convenzione, con dichiarazione di voto. Oggi abbiamo capito qualcosa in più e quindi possiamo dire che speravamo in qualcosa di più della gestione associata per la vigilanza. Ne avete discusso con Livraga ed Ospedaletto per la vigilanza? La prospettiva non è quella di accorpate anche la polizia locale?";

Il Sindaco Presidente: "Ci sarebbero delle difficoltà in questo senso perché i tre Comuni associati non hanno molti mezzi, tanta strumentazione.....";

Il Consigliere Comunale Giuliano Zaneletti: "Comunque l'ipotesi sarà sviluppata";

Il Consigliere Comunale Gianfranco Gabba: “Come mai Senna Lodigiana non ha aderito a questa convenzione?”;

Il Sindaco Presidente: “Senna Lodigiana ha approvato la convenzione con Somaglia, perché raggiungono insieme i 5.000 abitanti”;

Il Consigliere Comunale Gianfranco Gabba legge poi l’allegata dichiarazione di voto;

Il Consigliere Comunale Vincenzo Frustace: “Con la gestione associata si prevede qualche risparmio?”;

Il Sindaco Presidente: “Il risparmio è obbligatorio, l’obbligo di risparmiare è stabilito dalla legge”;

Il Consigliere Comunale Vincenzo Frustace: “Speriamo che non succeda come per la Polizia Locale. Per la pianificazione urbanistica come si procederà? Prendiamo tutto quello che pende dall’alto. Somaglia prende i soldi noi subiamo il traffico. La Logistica l’avrà Livraga – Ospedaletto – Orio Litta non avrà nulla. Si fa un bel dire risparmio, però lo abbiamo visto con la Polizia Locale, è molto difficile. La mia vuole essere una critica alle leggi cadute dell’alto. Speriamo bene”;

Il Sindaco Presidente: “E’ una svolta epocale, Orio Litta si associa con due Comuni che sono centri artigianali logistici di tutto rispetto”;

Il Consigliere Comunale Vincenzo Frustace: “Già nel passato la compensazione non è avvenuta”;

Il Sindaco Presidente: “Speriamo bene”;

Il Consigliere Comunale Gianfranco Gabba: “L’importante è che i servizi rimangano in loco”;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

### **DELIBERA**

1) Di approvare, per i motivi di cui in premessa, in ogni sua parte, l’allegata bozza di convenzione quadro per la gestione in forma associata delle seguenti funzioni fondamentali tra i comuni di Livraga – Orio Litta – Ospedaletto Lodigiano:

- *organizzazione generale dell’amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;*
- *organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;*
- *la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovra comunale;*
- *l’organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;*
- *progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione della relative prestazioni ai cittadini, Secondo quanto previsto dall’art. 118 quarto comma della costituzione;*
- *edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;*
- *tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali nell’esercizio di funzioni di competenza statale*
- *servizi in materia statistica.*

2) Di autorizzare il Sindaco *pro tempore* alla sottoscrizione della convenzione allegata autorizzandolo, nel rispetto dei principi di efficacia ed efficienza, ad apportare eventuali modifiche e/o integrazioni formali, non sostanziali che si rendessero necessarie e opportune in fase di stipula dell’atto;

- 3) Di demandare alla Giunta comunale ed al Sindaco per ogni provvedimento connesso e conseguente, nel rispetto delle norme di legge statali e regionali vigenti e del C.C.N.L. per i dipendenti del comparto Regioni ed Autonomie Locali;
- 4) di trasmettere copia della presente delibera, una volta esecutiva, alla Prefettura di Lodi per opportuna conoscenza.

Successivamente, considerata l'urgenza che riveste l'esecutività dell'atto, con separata unanime favorevole votazione, resa nei modi di legge;

### **D E L I B E R A**

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL SINDACO  
Dott. Pier Luigi Cappelletti

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO  
Dott.ssa Schillaci Maria Rosa

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69);

Lì, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO  
Dott.ssa Maria Rosa Schillaci

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

Che la presente deliberazione

- è stata pubblicata nel sito informatico di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_
- è divenuta esecutiva, trascorso il termine di 10 giorni dal giorno successivo al completamento del suddetto periodo di pubblicazione,

Lì, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO  
Dott.ssa Maria Rosa Schillaci

PARERE AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1, DEL T.U. N. 267/2000  
E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE C.C. N. 46 DEL 29.12.2014

**OGGETTO:**

APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE QUADRO PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI FONDAMENTALI TRA I COMUNI DI LIVRAGA – ORIO LITTA ED OSPEDALETTO LODIGIANO

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO:**

Per quanto concerne la regolarità tecnica (art. 49, comma 1, del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni) esprime il seguente parere:

|                 | <b>FAVOREVOLE</b> | <b>IL RESPONSABILE</b>   |
|-----------------|-------------------|--------------------------|
| Addì 29.12.2014 |                   | <b>Giuseppe CATALANO</b> |

**IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA:**

Per quanto concerne la regolarità contabile (art. 49, comma 1, del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni) esprime il seguente parere:

|                 | <b>FAVOREVOLE</b> | <b>IL RESPONSABILE</b> |
|-----------------|-------------------|------------------------|
| Addì 29.12.2014 |                   | <b>Fulvia BERTONI</b>  |



|                          |                             |  |
|--------------------------|-----------------------------|--|
| <b>Comune di LIVRAGA</b> | <b>Comune di ORIO LITTA</b> | <b>Comune di OSPEDALETTO<br/>LODIGIANO</b> |
|--------------------------|-----------------------------|--|

L'anno **duemilaquindici**, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ presso il Comune di \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, sede di riferimento della Convenzione,

**tra**

1. Il Comune di \_\_\_\_\_, in persona del Sindaco \_\_\_\_\_, domiciliato per la sua carica in \_\_\_\_\_, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. \_\_\_ del \_\_\_\_, esecutiva;
2. Il Comune di \_\_\_\_\_, in persona del Sindaco \_\_\_\_\_, domiciliato per la sua carica in \_\_\_\_\_, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. \_\_\_ del \_\_\_\_, esecutiva;
3. Il Comune di \_\_\_\_\_, in persona del Sindaco \_\_\_\_\_, domiciliato per la sua carica in \_\_\_\_\_, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. \_\_\_ del \_\_\_\_, esecutiva;

**si conviene e si stipula quanto segue:**

## **CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO ASSOCIATO DI FUNZIONI COMUNALI**

### **TITOLO I**

OGGETTO, FINALITÀ E DURATA DELLA CONVENZIONE

#### **Articolo 1**

Oggetto

1. I Comuni di LIVRAGA, OSPEDALETTO LODIGIANO e ORIO LITTA, stipulano la presente Convenzione che regola i reciproci rapporti, al fine di svolgere, in forma associata e coordinata, le funzioni fondamentali, come descritte e articolate nell'allegato "A", parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. **La sede di riferimento della Convenzione è individuata nel Comune di \_\_\_\_\_.**

#### **Articolo 2**

Finalità

1. La presente Convenzione ha, nello specifico, lo scopo di realizzare la gestione integrata delle sopradette funzioni come definite dalla legislazione nazionale e regionale, attraverso l'impiego ottimale delle risorse strumentali e del personale degli Enti associati, uniformandone comportamenti e metodologie d'intervento sull'intero territorio dei Comuni interessati, in un'ottica di sviluppo della qualità, efficacia, efficienza ed economicità delle azioni in favore dei cittadini.
2. In particolare, le finalità che essa intende conseguire sono le seguenti:

- a) il miglioramento complessivo dei servizi all'utenza nel territorio degli enti associati;
- b) il potenziamento delle opportunità in favore dei cittadini residenti;
- c) un sempre maggiore interscambio di informazioni tra i Comuni stessi e con i soggetti esterni;
- d) la ricerca di economie di scala nella gestione;
- e) lo sviluppo di una cultura organizzativa comune tra le organizzazioni degli enti aderenti, per la crescita e l'integrazione delle professionalità;
- f) la progressiva ricerca di omogeneizzazione dei procedimenti amministrativi e delle procedure operative interne, nonché dei sistemi ICT di supporto.

### **Articolo 3**

#### Durata

1. La presente Convenzione decorre dalla sottoscrizione ed ha una durata di 3 anni; essa potrà essere prorogata con apposita deliberazione dei rispettivi Consigli Comunali, da adottarsi entro il novantesimo giorno antecedente la data di scadenza.
2. La presente Convenzione può essere sciolta con mutuo consenso di tutti gli enti aderenti, con la decorrenza, comunque, dell'ultima deliberazione consiliare adottata.
3. È consentito, altresì, il recesso di un singolo Ente, **inviato agli altri partecipanti** con un preavviso non inferiore a mesi sei e con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo. Il recesso è, però, inammissibile nel caso in cui esso determini il venir meno delle condizioni minime necessarie per la prosecuzione della gestione associata.
4. Non è, comunque, consentito il recesso parziale.

### **TITOLO II**

#### ORGANISMI E STRUTTURE DI GESTIONE

### **Articolo 4**

#### Conferenza dei Sindaci

1. I Comuni sopra elencati erogano i servizi ed esercitano le funzioni previste utilizzando personale e mezzi propri, ovvero ricorrendo all'appalto o alle altre forme di gestione ammesse, secondo i programmi stabiliti annualmente dalla Conferenza dei Sindaci di cui ai commi successivi.
2. E' istituita la Conferenza dei Sindaci, composta dai Sindaci sottoscrittori della presente Convenzione, la cui sede di convocazione è, di norma, il Comune di \_\_\_\_\_, essendo individuato tale Comune quale **sede di riferimento** della Convenzione.
3. Il Presidente della Conferenza dei Sindaci è eletto dalla Conferenza medesima, secondo le modalità e alle condizioni dalla stessa definite, **prevedendo, comunque, salva diversa decisione della Conferenza, una rotazione a cadenza annuale**. La prima convocazione è effettuata dal Sindaco di \_\_\_\_\_, in quanto Comune **sede di riferimento** della Convenzione.
4. Alla conferenza sono attribuiti i seguenti compiti:
  - a) definizione dell'organizzazione dell'ufficio comune secondo le norme della presente convenzione e le norme di organizzazione adottate;
  - b) regolazione dei rapporti finanziari tra gli Enti per lo svolgimento della gestione associata oggetto della presente Convenzione, compreso l'utilizzo degli eventuali contributi concessi a titolo di incentivo alla gestione associata dalla Regione e dallo Stato;

- c) interpretazione del presente atto associativo e risoluzione concordata delle eventuali controversie;
  - d) approvazione della programmazione annuale o periodica di spesa per il funzionamento dell'Ufficio comune e del rendiconto di gestione;
  - e) controllo dell'andamento della gestione associata, monitorandone i risultati e verificando l'adeguatezza delle risorse disponibili per l'apprestamento dei servizi e lo svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione, disponendo, ove necessario, in merito alle opportune azioni correttive;
  - f) l'individuazione del Comune sede di riferimento della Convenzione nonché l'individuazione del comune sede dell'Ufficio Comune.
5. La Conferenza è convocata dal Presidente e si riunisce almeno due volte l'anno e, comunque, quando sia opportuno a valutazione del Presidente oppure ne faccia richiesta almeno uno dei suoi componenti. Per la validità della seduta è richiesta la presenza della totalità dei componenti e le decisioni vengono assunte a voti unanimi. **Ciascun Sindaco, nel caso di impossibilità ad intervenire alla seduta, può formalmente delegare un proprio sostituto, scelto tra gli assessori comunali.**
6. Alla Conferenza possono essere invitati a partecipare i responsabili dell'Ufficio Comune, i Segretari Comunali e altri soggetti ritenuti utili per assumere le decisioni di merito.
7. La Conferenza ha un Segretario, scelto tra i Segretari dei Comuni associati.
8. I Sindaci dei Comuni aderenti garantiscono, nell'esercizio proprio della gestione associata, l'attuazione di strumenti di coinvolgimento decisionale delle rispettive Giunte e dei Consigli comunali di appartenenza, laddove le decisioni della Conferenza ineriscano competenze tipiche di questi organi di governo.

## Articolo 5

### Programmazione di attività e gestione economico-finanziaria

1. La Conferenza dei Sindaci delibera annualmente ed aggiorna in corso di esercizio la programmazione annuale o periodica di spesa per il funzionamento dell'Ufficio comune. Essa contiene:
  - a) i costi preventivati di funzionamento della gestione associata;
  - b) gli indirizzi relativi all'identificazione delle priorità degli interventi e delle attività propri di ogni comune e le modalità di raccordo tra le diverse attività previste;
  - c) la proposta di riparto delle spese, ovvero delle eventuali entrate.
2. Una volta approvati gli atti di programmazione e di riparto, essi vengono trasmessi agli Enti associati per i relativi adempimenti e costituiscono il documento in base al quale ciascun Ente aderente iscrive le risorse di rispettiva competenza nel proprio bilancio annuale e predispose i relativi atti di programmazione gestionale.
3. Eventuali contributi concessi dallo Stato e dalla Regione a titolo d'incentivo della gestione associata, sono utilizzati per la copertura finanziaria dei costi relativi alla gestione oggetto della presente Convenzione, comportando conseguentemente una riduzione degli oneri a carico degli Enti aderenti.
4. Riguardo alla determinazione della spesa del personale, ciascun Ente conteggia la quota parte di detta spesa che sia riferibile al Comune stesso. Allo scopo, la Conferenza dei Sindaci adotta idonei criteri per determinare la misura della spesa di personale che sia riferibile, pro quota, a ciascun Comune.
5. Il rendiconto annuale di attività dell'Ufficio Comune è costituito da un documento economico-finanziario riepilogativo, desunto dai risultati della gestione annuale.

6. Il rendiconto viene sottoposto all'approvazione della Conferenza dei Sindaci, unitamente alla relazione illustrativa delle risorse impiegate e dei risultati conseguiti, entro il 28 febbraio dell'anno successivo e trasmesso agli Enti aderenti per la necessaria presa d'atto e i conseguenti adempimenti.

## **Articolo 6** Ufficio Comune

1. E' costituito l'Ufficio Comune per l'esercizio associato delle funzioni di cui alla presente Convenzione. Esso ha quale sede di riferimento il Comune di \_\_\_\_\_.
2. Per l'esercizio delle funzioni associate, l'Ufficio Comune utilizza il personale degli Enti aderenti, la cui opera è prestata in ragione delle mansioni e delle prerogative proprie della categoria contrattuale d'appartenenza e, per quanto possibile, in coerenza con il profilo professionale d'inquadramento. Tali figure sono assegnate all'Ufficio Comune secondo le modalità e alle condizioni definite dalla Conferenza dei Sindaci.
3. L'Ufficio Comune è articolato in servizi cui sono affidate le competenze gestionali relative alle funzioni oggetto della presente Convenzione, organizzati per omogeneità di materia e con una distribuzione equilibrata delle responsabilità. La Conferenza dei Sindaci individua i relativi responsabili, secondo le modalità e alle condizioni previste dalle norme di organizzazione. Le medesime norme stabiliscono le modalità di assegnazione ai servizi del restante personale utilizzato dall'Ufficio Comune.
4. Ai servizi così costituiti è affidato:
  - a) lo svolgimento in forma associata e coordinata, per conto dei Comuni aderenti, dei compiti relativi alle funzioni di cui alla presente Convenzione, come definiti dalla legislazione nazionale e regionale oltre che dalla disciplina regolamentare degli Enti aderenti;
  - b) la realizzazione, per quanto di competenza, delle attività e degli interventi contenuti nella programmazione dei Comuni aderenti o di quella sviluppata congiuntamente in sede di Conferenza dei Sindaci;
  - c) la predisposizione del rendiconto annuale delle attività da sottoporre all'approvazione della Conferenza dei Sindaci.
5. Può essere prevista l'individuazione di un organismo di coordinamento dell'Ufficio Comune. Il titolare di tale organismo, individuato dalla Conferenza dei Sindaci, secondo le modalità e alle condizioni previste dalle norme di organizzazione, coordina l'attività dell'Ufficio Comune, in funzione della realizzazione dei compiti indicati dal presente articolo.
6. Al responsabile di servizio sono affidati, compiti gestionali, cui lo stesso provvederà anche mediante l'adozione di tutti i conseguenti provvedimenti, compresi quelli finali a rilevanza esterna.
7. La Conferenza dei Sindaci adotta i fondamentali atti di funzionamento e organizzazione dell'Ufficio Comune e, in particolare, specifiche norme di organizzazione concernenti la definizione dell'assetto strutturale, l'individuazione dei servizi e i criteri di nomina delle relative figure di responsabilità, nonché le modalità di assegnazione e di impiego del personale. Tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 48 del d.lgs. 18.08.2000, n. 267, l'allegato "B" alla presente convenzione definisce le prime norme di funzionamento ed organizzazione dell'Ufficio Comune. Esse potranno essere modificate o integrate dalla Conferenza dei Sindaci, nel rispetto, comunque, dei criteri generali definiti dalla presente Convenzione.

8. L'attività del personale assegnato all'Ufficio Comune può essere svolta anche mediante l'ausilio di sistemi informatici e telematici, che consentano il raccordo tra gli operatori anche senza spostamento dall'originario luogo di lavoro. Tali modalità sono comunque definite dal competente responsabile di servizio.

### **Articolo 7**

#### Centrale unica di committenza

1. Quando non siano state attivate altre forme di esercizio della Centrale Unica di Committenza, l'Ufficio Comune della Convenzione costituisce la Centrale unica di committenza dei Comuni associati.

### **TITOLO III**

#### RIPARTO DEI COSTI DI GESTIONE

### **Articolo 8**

#### Riparto dei costi di gestione relativi alle funzioni associate

1. A seguito dell'approvazione del programma di attività da parte della Conferenza dei Sindaci, i competenti servizi dell'ufficio comune provvedono a ripartire i costi comuni relativi alle funzioni di cui alla presente convenzione, tra gli Enti associati, secondo i criteri stabiliti dalla Conferenza dei Sindaci, definiti utilizzando parametri variabili, anche in ragione della tipologia della funzione e del numero degli abitanti, tali da garantire un rapporto basato sulla equità di trattamento tra gli enti.
2. Con le decisioni di cui al comma precedente sono pure definite le condizioni per l'utilizzo delle dotazioni tecnologiche e delle attrezzature necessarie per lo svolgimento delle funzioni associate, già di proprietà degli enti aderenti, nonché le modalità per l'acquisizione di nuovi strumenti e dotazioni, i meccanismi di riparto dei relativi costi e le conseguenze nel caso di scioglimento o recesso dalla Convenzione.
3. In carenza delle decisioni di cui al comma 1, troverà automatica applicazione il meccanismo del riparto dei costi sulla base della popolazione di ciascun Comune, come rilevata al 31 dicembre dell'anno precedente.

### **TITOLO IV**

#### DISPOSIZIONI FINALI

### **Articolo 9**

#### Norme finali

1. Al Comune di \_\_\_\_\_, **individuato quale sede di riferimento della Convenzione, viene riconosciuto**, per le attività generali svolte, un eventuale compenso, determinato dalla Conferenza dei Sindaci.
2. La presente Convenzione è esente da imposta di bollo ai sensi dell'articolo 16 della Tabella "B" allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 ed è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

\*\*\*\*\*

Atto letto e sottoscritto dai contraenti e dagli stessi approvato per essere in tutto conforme alla loro volontà, atto che si compone di n. 5 pagine (compresa la presente), che viene firmato dalle parti.

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Comune di _____<br>Il Sindaco _____ |  |
| Comune di _____<br>Il Sindaco _____ |  |
| Comune di _____<br>Il Sindaco _____ |  |